

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Osservatorio regionale per il paesaggio

L'autorizzazione paesaggistica semplificata

Gabriele Torelli

I temi da considerare

1. Esclusioni e regime semplificato - DPR 31/ 2017
2. La relazione paesaggistica nella procedura semplificata
3. Alcune considerazioni sulla conferenza di servizi

1. Esclusioni e regime semplificato

Art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004

- Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
- Con **regolamento** da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, [...] ...
- ... **sono stabilite procedure semplificate** per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti,
- ferme, comunque, le esclusioni di cui agli [articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni

Il regolamento di attuazione

- Il primo regolamento adottato è stato il d.P.R. 139/2010 sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica ...
- ... poi abrogato dal d.P.R. 31/2017 (art. 19), che rappresenta dunque la fonte normativa di riferimento
- Nelle successive slides sarà svolta l'analisi del d.P.R. 31/2017

Le innovazioni del d.P.R. 31/2017 in termini di semplificazione

- Il d.P.R. 31/2017 ha **innovato la disciplina precedente in termini di semplificazione** perché l'autorizzazione paesaggistica semplificata nel nuovo d.P.R.
- Ad esempio ...
- - non richiede più la preventiva verifica della conformità urbanistico-edilizia dell'intervento;
- - non ammette più il potere di riesame dell'istanza da parte del soprintendente in caso di rigetto dell'istanza da parte della p.a. procedente, su richiesta dell'istante;
- Inoltre sono previste **semplificazioni procedurali sui termini (max 60 gg.)** e sulle scansioni temporali (termini tassativi, ma ordinatori; permane il carattere perentorio del termine di 60 gg. di conclusione del procedimento e dei 20 gg. entro cui la soprintendenza deve rendere parere vincolante)
- Art. 8 comma 2, d.P.R. 31/2017: istanza è compilata secondo **modello semplificato dell'allegato C** ed è corredata dalla **relazione paesaggistica semplificata** nelle modalità **dell'allegato D** (con firma di tecnico abilitato)

Esclusione: art. 2 d.P.R. 31/2017

- Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere:
 - 1. di cui all'allegato A
 - 2. di cui all'art. 4

Allegato A: interventi ed opere in aree vincolate **esclusi** dall'autorizzazione paesaggistica

- Una lunga lista di opere/interventi (31)
- A titolo di semplice esempio:
- Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
- interventi sui **prospetti o sulle coperture degli edifici**, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne
- interventi che abbiano **finalità di consolidamento statico degli edifici**, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
- E ancora: **installazione di pannelli solari**, eliminazione di barriere architettoniche, attività di consolidamento statico degli edifici, installazione di impianti tecnologici esterni non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio (es. condizionatori, antenne etc.) purché effettuate su prospetti secondari o spazi pertinenziali interni

Interventi ed opere esonerate dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 4, d.P.R. 31/2017

- Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, **le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate** dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:
- A) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'[Allegato «A»](#), [...] **nel caso in cui [riguardino](#) aree o immobili vincolati ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a\), b\) e c\)](#), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;**
- B) gli interventi e le opere di cui alle [voci B.6, B.13, B.26 e B.36](#).

Art. 4, comma 1, lett. A), d.P.R. 31/2017: una esonero dall'autorizzazione paesaggistica **condizionato**

- Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi
- A differenza delle opere/interventi di cui all'Allegato A che sono sempre esonerati dall'autorizzazione semplificata ...
- ... l'art. 4 disciplina una esclusione condizionata, come si evince dal comma 1
- «**Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata: [...]**»
- È dunque necessaria l'indicazione delle prescrizioni d'uso del bene vincolato

Sofferamoci sull'art. 4, comma 1, lett. A)

- [sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ...]
- Gli interventi e le opere riguardanti aree/immobili **vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a), b), c)** del codice → e dunque
- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- Con riferimento alla lett. c), l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica può riguardare **solo** gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, **isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici**
- **Ma quali sono, nello specifico, questi interventi che sono esonerati dall'autorizzazione paesaggistica semplificata?**

Gli interventi esonerati di cui alla voce A) dell'allegato

- Gli interventi/opere di cui alla **voce A2 dell'allegato A, ult. per.** →
- 2 condizioni (alternative):
- A condizione che tali interventi siano eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti ...
- ... a condizione che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma
- **Terza condizione (cumulativa)**
- E a condizione che **non interessino beni vincolati** ai sensi dell'art. 136, lett. a), b), c), quest'ultima limitatamente agli immobili di interesse storico-architettonico-testimoniale ricompresi nei centri o nuclei storici
- **non è soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto**

Gli interventi esonerati di cui alla voce A) dell'allegato

- **Voce A5** → **installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici** non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne,
- → le condizioni (alternative):
- purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico,
- o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici,
- **Ulteriore condizione (cumulativa)**
- ed a condizione che tali installazioni **non interessino** i beni vincolati ai sensi del Codice, [art. 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\) del Codice](#) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o **ricompresi nei centri o nuclei storici**

Gli interventi esonerati di cui alla voce A) dell'allegato

- **Voce A7** →
- **installazione di micro generatori eolici** con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi **non interessino** i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- **Voce A13** →
- **interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino** i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, **isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.**

Gli interventi esonerati di cui alla voce A) dell'allegato

- **Voce A14** →
- **sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti**, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi **non interessino i beni** di cui all'[art. 136, comma 1, lettere a\) e b\) del Codice](#), ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

Dove sta l'utilità dell'art. 4, lett. A)?

- L'utilità dell'art. 4, lett. A), sta nel fatto che tale norma ...
- **Esonera**
- dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata
- Gli interventi e le opere **su aree/immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a), b), c)** del codice (quest'ultima limitatamente agli immobili ricompresi nei centri o nuclei storici)
- **Interventi che altrimenti richiederebbero lo svolgimento del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in quanto svolti su questa tipologia di beni vincolati!!!**
- **La condizione perché ciò accada è indicata nell'art. 4 comma 1:**
- «Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le **specifiche prescrizioni d'uso** intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico [le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate] (si v. slide n. 8)»

Sofferamoci sull'art. 4, comma 1, lett. B)

- Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 4, vale la pre-condizione per cui il vincolo sia vestito
- «Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, **siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso** intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata ...
- ... **gli interventi e le opere di cui alle [voci B.6, B.13, B.26 e B.36](#).**»
- N.B. gli interventi di cui all'Allegato B sono quelli di lieve entità che richiedono il procedimento di autorizzazione semplificata

Le voci dell'Allegato B

- **B6** → interventi necessari per il **superamento di barriere architettoniche**, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
- **B13** → **opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici**, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'[art. 143 del codice](#) (piano paesaggistico);

... le voci dell'Allegato B

- **B26** → **verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors)**, tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in **opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione**, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale

... le voci dell'Allegato B

- **B36** → posa in opera di **cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei** di cui all'[art. 153, comma 1, del Codice](#), di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate
- L'art. 153 prevede che **nell'ambito e nella prossimità dei beni paesaggistici** è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari **se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante**, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, **del soprintendente**.
- L'art. 146, comma 5, prevede la natura obbligatoria (non vincolante) del parere della soprintendenza se il bene è vincolato per provvedimento o dal piano paesaggistico

L'importanza dell'art. 4, comma 1, lett. B)

- Questi interventi richiederebbero tutti l'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'allegato B d.P.R. 31/2017...
- ... ma in virtù dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.P.R. 31/2017 se ne prescinde, e dunque si rientra nel regime dell'esonero (anche) dall'autorizzazione semplificata
- **Sempre a condizione che**
- **nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso** intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere **sono esonerate** dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata

Altre previsioni dell'art. 4 d.P.R. 31/2017

- La regione e il Ministero danno adeguata **pubblicità** sui rispettivi siti istituzionali della **riscontrata condizione di esonero dall'obbligo di cui al comma 1**. L'esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali.
- È possibile fare a meno della vestizione del vincolo al fine di ottenere l'esonero dall'autorizzazione semplificata?
- **Art. 4 comma 3 →**
- Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali di cui all'[articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106](#), **nell'ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36 dell'Allegato «B»**. → cioè a prescindere dalle specifiche prescrizioni d'uso stabilite con provvedimento o piano.
- Ciò in quanto sono stati **stipulati gli accordi di collaborazione**
- Oggetto degli accordi: ampliamento delle ipotesi di interventi di lieve entità ed operare ulteriori semplificazioni procedurali

Art. 5: disposizioni specificative degli interventi

- i piani paesaggistici possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle **corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'[Allegato «A»](#)**.
- (interventi non soggetti a autorizzazione semplificata)

Il regime semplificato: allegato B

- **Art. 3. Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato**
- Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'[Allegato «B»](#).
- **Lista piuttosto lunga**
- Es. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
- Es. 2: realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, [art. 136, comma 1, lettere a\), b e c\)](#) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
- Es. 3: interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti

Il procedimento autorizzatorio semplificato

- Art. 7, d.P.R. 31/2017 è la norma di riferimento
- Sono assoggettate a **procedimento semplificato** di autorizzazione paesaggistica:
- 1) **gli interventi di lieve entità** indicati nell'elenco di cui all'Allegato B (slides precedenti)
- 2) le istanze di **rinnovo** di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'[articolo 146 del Codice](#), **scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti**, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

Segue sull'art. 7: variazioni progettuali di non lieve entità

- Comma 2
- Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche **variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità** [dunque interventi diversi da quelli indicati dall'Allegato B], si applica il **procedimento autorizzatorio ordinario** di cui all'art. 146 del codice Urbani
- Comma 3
- L'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata a due condizioni cumulative:
 - - nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali
 - - nei casi in cui non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela.
- Alle **autorizzazioni rinnovate** si applica la disposizione di cui all'art. 146, comma 4, del codice, **con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.**

La disposizione dell'art. 146 comma 4

- **L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a **nuova autorizzazione**. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi **entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo**. **Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio** eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento

Dove sta la semplificazione del procedimento?

- Art. 8: la semplificazione documentale
- **L'istanza di autorizzazione paesaggistica** relativa agli interventi di lieve entità è compilata — anche in modalità telematica (comma 4 richiama l'applicazione delle norme del CAD) — secondo il **modello semplificato di cui all'Allegato C**
- L'istanza deve essere corredata da una **relazione paesaggistica semplificata**, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui **all'Allegato «D»**.
- **Il contenuto della relazione:**
 - - sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area
 - - è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento,
 - - è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti (**vestizione del vincolo**)
 - - è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento
 - - sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

... segue sull'art. 8: la non applicazione del dPCM del 2005

- **Comma 2**

- Alle autorizzazioni semplificate **non si applicano** le disposizioni del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005](#), recante l'individuazione della **documentazione necessaria** alla verifica della **compatibilità paesaggistica** degli interventi proposti.
- (Infatti, l'art. 8 comma 1 ricorda che la relazione si fa secondo lo schema dell'allegato D)
- **Comma 3**
- Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, del codice, lett. a), b), c), limitatamente, per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici ...
- ... la **relazione paesaggistica** deve contenere altresì **specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi** che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

Art. 9: concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza

- A **chi si presenta l'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata?**
- l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo **sportello unico per l'edilizia (SUE)** di cui all'art. 5 d.P.R. 380/2001, qualora siano riferite ad **interventi edilizi** ai sensi dello stesso TUE, secondo le modalità ivi indicate → applicazione integrale della disciplina dell'art. 5 del d.P.R. 380/01
- ovvero, nelle more della costituzione del SUE, la presentazione va inoltrata all'ufficio comunale competente per le attività edilizie.
- **Altri uffici competenti**
- Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#), la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo **sportello unico per le attività produttive (SUAP)**
- In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all'amministrazione procedente → **si v. art. 1, lett. c), d.P.R. 31/2017 per cui l'amministrazione procedente è la regione o l'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica**

Art. 10: i termini procedurali

- Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il **termine tassativo di 60 giorni** dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.
- I **tempi sono relativamente brevi**
- (nel procedimento ordinario, si ricorda che già solo:
 - - la p.a. procedente trasmette entro 40 gg. la documentazione alla soprintendenza;
 - - questa ha a disposizione altri 45 gg. per la resa del parere da parte del soprintendente. Decorsi 60 gg. senza la comunicazione del parere opera il silenzio-assenso sul parere stesso)

Art. 11: semplificazioni procedurali

- **Una verifica preliminare (comma 1)**
- **L'amministrazione procedente**, ricevuta l'istanza, **verifica preliminarmente** se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato «A», ovvero all'articolo 149 del Codice (interventi non soggetti ad autorizzazione, come ad esempio la manutenzione) ...
- oppure se sia assoggettato al **regime autorizzatorio ordinario**, di cui all'articolo 146 del Codice.
- In tali casi comunica ai soggetti che hanno presentato l'istanza che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.
- **La conferenza di servizi (comma 2)**
- Ove l'intervento o le opere richiedano **uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio**, i soggetti di cui all'art. 9 indicano **la conferenza di servizi (si v. slides 69 ss.)**, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Segue sull'art. 11

- **La valutazione di conformità (comma 3)**
- **L'amministrazione procedente valuta la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso**, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
- **La mancata convocazione della conferenza di servizi (comma 4)**
- Se non viene convocata la conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.

Richiesta di integrazioni e trasmissione degli atti alla soprintendenza

- **Comma 5: la richiesta di integrazioni**
- L'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, **entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili**, che sono inviati in via telematica **entro il termine di dieci giorni** dal ricevimento della richiesta.
- Il procedimento resta **sospeso** fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.
- **Decorso inutilmente il termine assegnato (10 gg., si diceva)**, l'istanza è dichiarata improcedibile.
- **Comma 5: trasmissione degli atti alla soprintendenza**
- Entro il termine tassativo di **20 gg.** dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente **trasmette alla Soprintendenza** per via telematica una **motivata proposta di accoglimento**, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
- Se anche la valutazione del **Soprintendente** è positiva, questi, entro il termine tassativo di **20 gg.** dal ricevimento della proposta, **esprime il proprio parere vincolante**, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei 10 gg. successivi.

Che succede se Soprintendenza non rende parere entro i 20 gg.?

- Comma 9
- In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma **il silenzio assenso** ai sensi dell'[articolo 17-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241](#), e **l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.**
- Questo sarebbe un obbligo per la p.a. procedente, non una facoltà, per come è strutturata la norma
- Ma il silenzio assenso riguarda la sola espressione del parere del soprintendente, non il rilascio del provvedimento finale! (si v. anche *infra* Corte cost. 160/2021)

Alcune riflessioni sull'art. 17-*bis*

- Comma 1: se è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta **entro trenta giorni** dal ricevimento dello schema di provvedimento
- Comma 2: decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato **l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito (silenzio assenso)**.
- Comma 3: Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche (termine più lungo 90 giorni).

Le peculiarità dell'art. 17-bis l. 241/1990

- **L'art. 17-bis** si caratterizza per il silenzio assenso tra p.a., che anche curano interessi sensibili, al decorso del termine → è un **silenzio assenso nella fase decisoria**, che emerge quando l'amministrazione coinvolta ha di fatto un potere di co-decisione nella questione assieme alla p.a. precedente;
- **L'ente consultato è portatore di interessi propri** nel procedimento
- Il silenzio assenso tra p.a. opera anche nelle materie sensibili (tutela dell'ambiente, paesaggistica, etc.)
- Evidente differenza rispetto a quanto accade ai sensi dell'**art. 16, comma 3**, l. 241/1990, **che invece impone l'attesa degli atti** da parte della p.a. coinvolta, competente su interessi sensibili → **non c'è silenzio assenso** e si attende l'atto. In tal caso il **coinvolgimento** avviene NON in fase decisoria ma in **fase istruttoria**;
- **Ente consultato non è portatore di interessi propri** nel procedimento, ma è chiamato ad un sostegno nell'attività istruttoria

È la lettura del Cons. Stato, parere n. 1640/2016

- Il Consiglio di Stato che, nel **parere del 13 luglio 2016, n. 1640**, conferma la **natura co-decisoria dei pareri vincolanti** rispetto al provvedimento finale, inquadrandoli nello schema dell'art. 17-*bis*,
- La **natura co-decisoria** è confermata dal fatto che l'organo (ente) a cui è richiesto l'atto di assenso si pronuncia sullo schema di provvedimento inviato dall'amministrazione precedente
- Il Collegio sostiene che i pareri vincolanti siano estranei all'attività consultiva in senso stretto, sancendone la riconduzione nel regime di cui all'art. 17-*bis*
- **Il Consiglio di Stato ha specificato l'art. 17-*bis* non si applica ai procedimenti intercorrenti tra amministrazione e privati (il c.d. "silenzio verticale") ...**
- ... ma solo a quei procedimenti tra pubbliche amministrazioni co-decidenti in cui **la decisione da assumere è pluristrutturata**, cioè condivisa tra l'ente precedente e quello consultato, chiamato a rendere il parere vincolante (c.d. **silenzio orizzontale**) → art. 17-*bis* si applica ad ogni procedimento («anche eventualmente ad impulso d'ufficio» → quindi in teoria anche a quelli su istanza di parte) che preveda al suo interno una fase co-decisoria necessaria di competenza di altre p.a.
- **Tuttavia, alcune disposizioni di diritto positivo – quali ad esempio l'art. 11, comma 9, d.P.R. 31/2017 – prevedono espressamente l'applicazione del silenzio assenso ex art. 17-*bis* in un procedimento avviato dal privato**

Silenzió verticale e orizzontale: cosa dice il giudice amministrativo?

- Oggi, Cons. Stato 2584/2022 «Nel caso di **parere della Soprintendenza** relativo al rilascio di un'**autorizzazione paesaggistica** è inapplicabile l'art. 17-*bis*, l. 241/1990 , in quanto il rapporto amministrativo è di **carattere "verticale"** e non "orizzontale". Difatti, il rapporto intercorre tra il privato che propone l'istanza di **autorizzazione paesaggistica** e la Soprintendenza e non fra quest'ultima e il Comune → **stessa direzione TAR Brescia 269/22, TAR Lecce 298/22; *eppure contra* TAR Salerno n. 343/2022; TAR Trieste 288/2020**
- **Ma con riferimento all'autorizzazione paesaggistica semplificata ...**
- La normativa di settore è esplicita: **l'art. 11 comma 9 d.P.R. 31/2017 prevede espressamente la formazione del silenzio assenso sul parere del soprintendente *ex art. 17-bis!!!*** (presupponendo l'istanza avanzata dal privato)
- Tra l'altro l'art. 11 comma 9 specifica che **il silenzio assenso si forma ai sensi dell'art. 17-*bis*, l. 241/1990** → cosa dice la giurisprudenza al riguardo? TAR Napoli n. 2166/19 e 5503/21: sì silenzio assenso sul parere

... E la Consulta? Corte cost. 160/2021

- È **costituzionalmente illegittimo**, per violazione dell'art. 14, lett. n), del r.d. lgs. 15 maggio 1946 n. 455 (Statuto della Regione siciliana), **convertito nella l. cost. 26 febbraio 1948 n. 2**, e dell'art. 117 comma 2, Cost. ...
- ... l'art. 8, comma 6, della l.r. Sicilia 6 maggio 2019 n. 5 (**Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata**)
- La disposizione dichiarata incostituzionale riguardava la previsione della formazione del silenzio assenso (art. 8 comma 6 dello Statuto) sulla domanda di **autorizzazione paesaggistica semplificata**, trascorso il termine di 60 gg., in assenza di adozione del provvedimento richiesto da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.

La giurisprudenza della Corte cost. sulla tutela paesaggistica

- Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, “la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. alla cura esclusiva dello Stato” (si vedano, *ex plurimis*, Corte cost., n. 178/2018, n. 172/2018)
- **Le Regioni ad autonomia speciale dotate**, in base al loro statuto, di competenze esclusive nella materia di tutela del paesaggio, la **Corte costituzionale ha a più riprese ribadito, nella sua giurisprudenza, che il legislatore statale “conserva il potere**, nella materia ‘tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali', di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del **paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali [...] di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale**, così che le norme qualificabili come **‘riforme economico-sociali'** si impongono al legislatore di queste ultime” (Corte cost., n. 238/2013, Corte cost., n. 51/2006)

... segue: l'art. 146 e norme del d.P.R. 31/2017 come norma di grande riforma economico-sociale

- La Consulta ha espressamente qualificato come norme di grande riforma economico-sociale, idonee a vincolare anche le Regioni a statuto speciale, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela, e in particolare **l'art. 146**.
- Si vedano, sul punto, Corte cost., n. 101/2021; n. 172/2018; n. 238/2013
- **Ma per Corte cost. 160/2021 questo ragionamento vale anche per le norme del d.P.R. 31/2017** e, pertanto, anche per l'autorizzazione paesaggistica semplificata → **è vero che parliamo di norme regolamentari, ma queste disposizioni sono espressione dell'art. 146 del codice** → persiste comunque il vincolo verso le regioni a statuto speciale
- Corte cost. 160/2021: silenzio assenso vale **solo per il parere di soprintendente, non per l'autorizzazione paesaggistica**, nemmeno nella versione semplificata, da parte della p.a. procedente

Una disciplina di tutela omogenea

- Con specifico riferimento al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la Corte costituzionale ha affermato che **la legislazione regionale non può prevedere una procedura diversa da quella dettata dalla legge statale**, dal momento che **alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione paesaggistico-ambientale** che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, fra i quali rientra l'autorizzazione paesaggistica
- sul punto, *ex multis*, Corte cost., n. 235/2011, n. 101/2010
- Corte cost. 160/2021: **il silenzio assenso sul parere del soprintendente non esonera la p.a. procedente dalla necessità di concludere il procedimento con una decisione espressa** → quello definito dalla l. siciliana non è silenzio assenso endoprocedimentale ma silenzio assenso provvedimentale, per questo in contrasto con la normativa statale e costituzionale

... per completezza: il parere del CdS 1404/2016

- Per completezza, si segnala infine che il Consiglio di Stato è intervenuto con il parere n. 1404/2016 sullo schema del d.P.R. 31/2017 (prima che fosse adottato)
- Par. 6.3. del parere (pag. 24)
- «la Sezione ritiene che il **richiamo effettuato dall'art. 11 al silenzio assenso di cui all'art. 17 bis risulti giustificato da ragioni di ordine sistematico**, oltre che conforme alla ratio semplificatoria sottesa al decreto in esame, con la conseguenza che - volendo prescindere da una visione prettamente formalistica del rapporto fra decreto in esame e relativa legge di delega - **la Sezione non ha specifiche osservazioni da formulare sul punto**».
- → avallo del Consiglio di Stato al silenzio assenso *ex art. 17-bis*, l. 241/1990, al parere del soprintendente

Valutazione di conformità negativa (del comma 3)

- Art. 11 comma 6
- In caso di esito negativo della valutazione di conformità (di cui al comma 3) **da parte della p.a. procedente, questa stessa**, entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta, ne dà **comunicazione all'interessato**, comunicando contestualmente i **motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza** e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento (**c.d. preavviso di rigetto**).
- **Gli effetti della comunicazione:**
- Con la comunicazione è **sospeso** il termine del procedimento ed è assegnato il termine di **15 gg. all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni** e il progetto adeguato.
- Se persistono i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, **rigetta motivatamente l'istanza**, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.
- **Non c'è passaggio alla soprintendenza, a cui gli atti sono trasmessi solo se p.a. procedente ritiene istanza accoglibile**

Che accade se soprintendenza dà valutazione negativa alla proposta di accoglimento da parte della p.a. procedente?

- **art. 11 comma 7**
- In caso di valutazione negativa (**da parte della soprintendenza**) della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente (che quindi è favorevole all'istanza) ...
- ... il **Soprintendente comunica** per via telematica **al richiedente**, entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della proposta, **i motivi che ostano all'accoglimento** dell'istanza e della proposta dell'amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed **indica contestualmente le modifiche indispensabili** per la valutazione positiva del progetto ...
- ... a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione.

... segue sul comma 7

- Con la **comunicazione della soprintendenza è sospeso il termine del procedimento** ed è assegnato al richiedente un termine di 15 gg. entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato.
- Decorso il termine assegnato, la **Soprintendenza**, ove ne ricorrano i presupposti, **entro il termine di 20** gg. **adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione**, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e **ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente**.
- Silenzio nei 20 gg. NON equivale assolutamente ad assenso perché in questo caso il rapporto è tra soprintendenza e privato → rapporto verticale per cui silenzio assenso non opera

Il parere della Soprintendenza può essere obbligatorio e non vincolante?

- Sì ... (comma 8)
- Il parere del Soprintendente è **obbligatorio e non vincolante** e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta ...
- ... quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia **assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo**

Ultime disposizioni dell'art. 11

- Comma 10
- Nel procedimento autorizzatorio semplificato **non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio**, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.
- Comma 11
- **L'articolo 146, comma 4, del Codice si applica** anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate.
- → L'autorizzazione paesaggistica costituisce **atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire** o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
- Fuori dai casi di valutazione di compatibilità paesaggistica cui all'[articolo 167, commi 4 e 5](#), **l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria** successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
- L'autorizzazione è efficace per un periodo **di 5 anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
- **I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.**
- Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Semplificazione organizzativa

- Art. 12
- 1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata presso ciascuna Soprintendenza **sono individuati uno o più funzionari responsabili dei relativi procedimenti.**
- 2. **Le regioni**, con autonomi atti normativi o di indirizzo, **promuovono** le iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in particolare per quanto concerne **l'individuazione del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.**

Rapporto tra le disposizioni del d.P.R. 31/2017 e le norme di vincolo paesaggistico

- Art. 14
- **L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato A **prevale su eventuali disposizioni contrastanti**, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati (es. i piani urbanistici)**
- **Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate** ai sensi degli artt. 140, 141 e 143, comma 1, lett. b), c), e d) del codice
- → tali prescrizioni d'uso vanno comunque osservate anche se si applica la disciplina dell'allegato A con conseguente esonero dall'autorizzazione
- **di che tipo di prescrizioni d'uso si tratta?**

Art. 14 e le disposizioni che continuano a prevalere sull'esonero dall'autorizzazione paesaggistica semplificata

- Art. 140 → **dichiarazione di notevole interesse pubblico**. La regione, sulla base della proposta della commissione, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicate (**dettando le relative prescrizioni d'uso**)
- Art. 141 → **potere del Ministero della cultura**, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, **di dichiarare il notevole interesse pubblico** degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), **con relative prescrizioni d'uso**

... segue

- Art. 143, comma 1, lett. b), c), e d) → disposizioni del piano paesaggistico concernenti
- **lett. b)**: ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di **notevole interesse pubblico** ai sensi dell'articolo 136, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1 (proposta di notevole interesse paesaggistico da parte della commissione alla Regione);
lett. c): ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 (**aree tutelate per legge**), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- **lett. d)**: eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c) (**ulteriori immobili di interesse paesaggistico individuati dal piano paesaggistico**), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso
- Anche in tal caso, se il piano paesaggistico pone il vincolo mediante una di queste modalità, pone presumibilmente **le relative prescrizioni d'uso, che devono essere osservate**

Art. 15 rinvio a normativa di settore

- L'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all'[Allegato «A»](#) non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi:
 - A. in base alla [Parte II del Codice](#) (quella dei beni culturali)
 - B. o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l'esercizio di attività commerciali in area pubblica.

Art. 16 Coordinamento con la tutela dei beni culturali

- Altro elemento di semplificazione
- Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della [Parte II del Codice](#), **l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi** recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli [articoli 21 e 22 del Codice](#) medesimo.

Sanzioni: art. 17 e rinvio alla disciplina del codice

- 1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal d.P.R. 31/2017, si applica [l'articolo 167 del Codice](#) → **ordine di rimessione in pristino**
- L'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente sono comunque chiamati a valutare la **compatibilità paesaggistica** ai sensi dell'art. **167 comma 4**, del codice ...
- ... per cui dispongono la **rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento** e delle opere.
- Rimane ferma la disciplina dell'art. 181 del codice (arresto sino a due anni e ammenda da 15.000 a 50.000 euro): opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
- **Quando non si dispone la rimessione in pristino →**
- Comma 2: non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 2 (allegato A, esonero) del d.P.R. 31/2017 e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica.

Circolare Mibact (MIC) su autorizzazione paesaggistica semplificata

- **La circolare fornisce alcuni chiarimenti sull'applicazione del d.P.R. 31/2017, su vari aspetti**
- Ad es. art. 2: **qual è l'ente responsabile dell'esatta individuazione della tipologia di intervento tra quelle di cui all'allegato B? la verifica spetta in regime di co-decisione** (proprio dell'autorizzazione paesaggistica) ai soggetti codecidenti, cioè regione (o ente delegato) e soprintendenza
- art. 3: divieto di segmentazione e frammentazione strumentale degli interventi manutentivi, di restauro, ristrutturazione, singolarmente riconducibili nell'Allegato A o B. **L'intervento deve essere valutato nel loro insieme strutturale** ed unitario non essendo possibile fruire della liberalizzazione (o semplificazione) scomponendo artificialmente l'intervento in una serie di interventi minori

... segue

Art. 6: nozione di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale
→ problema: individuare immobili **privi** di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale inclusi, per l'assenza di tale interesse, nella **liberalizzazione in deroga alla regola generale di cui all'art. 136 lett. c)**

La privazione dell'interesse va svolta attraverso considerazioni di ordine generale, valide sull'intero territorio nazionale → la declaratoria di vincolo non deve contenere indicazioni eccessivamente dettagliate sotto il profilo edilizio-stilistico; bisogna piuttosto «**storicizzare**» il patrimonio e individuare i relativi criteri → esenzione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per immobili costruiti successivamente al 31/12/1945

https://storico.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feefd/pdf/Circolare_42_2017-imported-71703.pdf

Semplificazioni nei processi autorizzatori

- La l. 118/2022, entrata in vigore il 27 agosto 2022, attribuisce al governo una **delega per la revisione dei procedimenti amministrativi**, richiedendone una semplificazione anche con riferimento a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche
- È in particolare interessante l'art. 26 «*Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili*».
- Decreti delegati da adottare entro 24 mesi da entrata in vigore della legge

L'art. 26 comma 13, l. 118/2022

- L'art. 26 comma 13 prevede delle novità sull'autorizzazione paesaggistica semplificata
- **Entro 180 gg.** dalla data di entrata in vigore della presente legge (6 mesi dal 27 agosto 2022), sono adottate **disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,**
- 2 finalità:
- **ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali** individuando:
 - A) **ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica**
 - B) oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica **semplificata,**
- riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del d.P.R. 31/2017 le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

2. Relazione paesaggistica semplificata

Art. 8 commi 2 e 3, d.P.R. 31/2017

- Art. 8, comma 2:
- Alle autorizzazioni semplificate **non si applicano le disposizioni** del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, recante l'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
- **Il riferimento per la redazione paesaggistica semplificata è l'allegato D del d.P.R. 31/2017**, in base a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, dello stesso decreto
- La relazione paesaggistica semplificata deve essere redatta da un **tecnico abilitato** (art. 8 comma 1)
- Art. 8 comma 3:
- Per gli interventi su immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, lett. a), b), c), limitatamente per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale ricompresi o isolati nei centri storici, **la relazione paesaggistica deve contenere specifici riferimenti:**
- **1. ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento**
- **2. specifici riferimenti che caratterizzano il contesto paesaggistico di riferimento.**

La disciplina di cui all'Allegato D

- La struttura della relazione paesaggistica semplificata
- 1) indicazione del richiedente
- 2) indicazione della tipologia di opera/intervento, da accompagnare con il riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B
- 3) carattere dell'intervento (temporaneo o permanente)
- 4) destinazione d'uso secondo le categorie individuate dall'art. 23-ter d.P.R. 380/2001 e poi riprese dalla legislazione regionale
- **N.B. sul punto Corte cost. 5 aprile 2018, n. 68.**
- Più precisamente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune norme della l. reg. Umbria 21 gennaio 2015, n. 1, nella parte in cui ammettevano solo tre categorie funzionali, in luogo delle cinque indicate dall'art. 23-ter, di fatto permettendo mutamenti della destinazione d'uso più flessibili tra le categorie, che prescindevano dal titolo edilizio ... nonostante lo stesso art. 23-ter TUE ammetta questa possibilità → **clausola di supremazia a contrario** perché legislatore statale **non** può delegare a quello regionale il potere legislativo per regolare **norme di principio (rischio di inaccettabile disomogeneità a livello nazionale sulla disciplina dei titoli edilizi)**

... segue sulla relazione semplificata

- **5) contesto paesaggistico dell'intervento:** centro o nucleo storico o area urbana o area periurbana o insediamento rurale (sparso e nucleo) o area agricola o area naturale o area boscata o ambito fluviale o ambito lacustre
- **6) morfologia del contesto paesaggistico:** pianura o versante o crinale, piana valliva, altopiano, promontorio, costa etc.
- **7) ubicazione dell'opera o dell'intervento →**
- **a) estratto cartografico:** l'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;
- **b) estratto cartografico** degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;
- **c) estratto cartografico** degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme
- *Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici*

... segue

- 8) **documentazione cartografica** dello stato attuale
- Le riprese fotografiche devono permettere una **vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto** da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.
- **Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria** in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica
- 9a) presenza di immobili e aree di notevole interesse pubblico, ai sensi degli artt.:
 - 136 (dichiarazione di notevole interesse pubblico)
 - 141 (provvedimento ministeriale)
 - 157 (dichiarazioni di notevole interesse pubblico pregresse al 2004)

... segue ...

- 9b) presenza di aree tutelate per legge *ex art.* 142, d.lgs. 42/2004
- 10) **descrizione sintetica dello stato attuale dell'immobile** o dell'area di intervento → La descrizione deve riportare la lettura dei **caratteri che effettivamente connotano l'immobile o l'area di intervento e il contesto paesaggistico**, (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo). Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento
- 11) **descrizione sintetica dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera** (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) con allegata documentazione di progetto → la documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento

... segue ...

- 12) **effetti conseguenti alla realizzazione** dell'opera → tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle **possibili modificazioni** dell'immobile o dell'area tutelata:
 - cromatismi dell'edificio;
 - rapporto vuoto/pieni;
 - sagoma;
 - volume;
 - caratteristiche architettoniche;
 - copertura;
 - Interventi su elementi arborei/vegetazione
 - Sono poi elencate altre modificazioni

... segue

- **13) eventuali misure di inserimento paesaggistico** → Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.
- **14) indicazione dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in riferimento alla tipologia di intervento:** conformità con i contenuti della disciplina
- Firma del richiedente e del progettista

3. Conferenza di servizi

Art. 11 comma 2, d.P.R. 31/2017

- «Ove l'intervento o le opere richiedano uno o più **atti di assenso** comunque denominati, **ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio**, i soggetti di cui all'articolo 9 [SUE e SUAP o l'amministrazione procedente] indicano la conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 ss. l. 241/1990.
- In tal caso, i **termini** previsti per le amministrazioni preposte alla **tutela paesaggistica** e dei beni culturali **sono dimezzati**».
- È un modello alternativo di procedimento rispetto a quello delineato dagli artt. 7, 10 e soprattutto 11, d.P.R. 31/2017

Una conferenza di natura decisoria

- Art. 14, comma 2, l. 241/1990
- «La conferenza di servizi **decisoria** è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o **altri atti di assenso, comunque denominati**»
- La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in **forma semplificata e in modalità asincrona**, salvi i casi di cui ai commi 6 e 7
- Comma 6 → ai fini dell'**esame contestuale** degli interessi coinvolti, è possibile fissare una riunione in modalità sincrona, come ammesso anche dall'art. 14-*bis*, comma 2, lett. d)
- Comma 7 → **Ove necessario**, in relazione alla **particolare complessità della determinazione** da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona

I termini dimezzati

- Si diceva che l'**art. 11, comma 2, d.P.R. 31/2017** stabilisce che i **termini** previsti per le amministrazioni preposte alla **tutela paesaggistica** e dei beni culturali **sono dimezzati**, rispetto a quelli indicati dagli artt. 14 ss. l. 241/1990
- Quali sono i termini indicati dagli artt. 14 ss. l. 241/1990?
- Art. 14-*bis*, comma 2, lett. c) (**conferenza semplificata**) : termine entro il quale le p.a. coinvolte devono **rendere le proprie determinazioni**
- [...] Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, **paesaggistico-territoriale, dei beni culturali**, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in **90 gg.** → **dimezzare 45 gg.!**

... segue sui termini di conclusione della CdS

- Art. 14-ter, comma 2, l. 241/1990, **conferenza simultanea** → se la conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona (45 gg.), il coinvolgimento delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico-culturale, **i termini di conclusione della conferenza sono fissati in 90 gg.**, fermo l'obbligo di rispettare il termine del procedimento
- **Dimezzamento** ex art. 11, comma 2, d.P.R. 31/2017 → termine di conclusione della CdS simultanea: **45 gg**
- Scaduto tale termine, l'amministrazione procedente adotta, entro 5 gg. lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza → ovvero, entro lo stesso termine, adotta la determinazione negativa della conferenza, che produce il rigetto della domanda, se ritiene NON superabili gli atti di dissenso ottenuti
- **Valgono le norme, e dunque i tempi, della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 ss., l. 241/1990 →**
- **Va però tenuto presente, come sopra detto, il dimezzamento dei tempi entro cui la soprintendenza è chiamata a rendere il parere (45 gg.!), perché appositamente previsto dall'art. 11, comma 2, d.P.R. 31/2017**

Il silenzio-assenso nella conferenza di servizi

- **Semplificata**, ex art. 14-*bis*, comma 4: fatti salvi i casi in cui le disposizioni UE richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, **la mancata comunicazione della determinazione entro il termine** di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 [cioè motivazione e prescrizioni a cui si subordina l'assenso], **equivalgono ad assenso senza condizioni**.
- **Simultanea**, ex art. 14-*ter*, comma 7: «**Si considera acquisito l'assenso** senza condizioni delle amministrazioni **il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione**, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza»
- In entrambi i casi non è specificata l'esclusione delle disposizioni per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico-culturale: anche ad esse dovrebbe dunque applicarsi **tali norme di silenzio-assenso (endoprocedimentale)**.
- Il che sarebbe in linea con le previsioni dell'art. 17-*bis*, l. 241/1990 (si v. slide n. 35)

La circolare 42/2017 sulla CdS

- Sulla **conferenza di servizi** il MiBACT (MIC) nella Circolare, pag. 17, ha puntualizzato che essa, anche nella forma semplificata (asincrona), **dovrà essere indetta** solo nel caso in cui, oltre al titolo paesaggistico semplificato ed a quello edilizio, **vi sia la necessità di acquisire un terzo titolo abilitativo** per la realizzazione dell'intervento.
- **Se devono essere acquisiti solo i titoli edilizio e paesaggistico la CdS non è obbligatoria** e anzi dovrebbe seguirsi la **procedura ordinaria** descritta dall'art. 11, d.P.R. 31/2017 → l'art. 11, comma 4, prevede infatti che ove non si applichi la CdS, si applica il procedimento descritto dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 11;
- **Le norme ed i tempi della conferenza sono in primo luogo quelli stabiliti in generale dalla legge (artt. 14 ss. della L. n. 241/1990)**, secondo la tempistica e gli ordini del giorno definiti dalle Amministrazioni partecipanti (di regola nella prima riunione, con riferimento, ovviamente alla conferenza di servizi vera e propria, ossia a quella così detta sincrona o simultanea).
- **Il dimezzamento dei tempi è riferito ai termini previsti dalla legge 241/1990 e NON a quelli, già ristretti, del d.P.R. 31/2017**